

# Docenti alla roulette degli esuberanti

AZIENDA SCUOLA  
Di Antimo Di Geronimo

## La strada più gettonata è l'assistenza a parenti con handicap: danno diritto alla precedenza

Pronti a tutto per evitare di perdere la cattedra di titolarità

Scuole alle prese con la conta dei soprannumerari. E a tenere banco, quest'anno più che mai, è la roulette delle precedenza. Le più gettonate sono quelle destinate a chi assiste i disabili gravi. Che danno diritto a non essere trasferiti d'ufficio se si diventa soprannumerari e che aumentano di anno in anno a causa dell'avanzare dell'età media dei docenti. A docente anziano corrisponde non di rado una genitrice ultraottantenne. E a quell'età sono pochi i soggetti che non incorrono in patologie che comportano lo stato di handicap grave. Una chiave che apre la porta della inamovibilità d'ufficio per chi la possiede. E che mai come quest'anno è più preziosa dell'oro, a causa dell'ulteriore falcidia di cattedre che sta per abbattersi sulla scuola, in particolare alle superiori. Ma per evitare che qualcuno faccia il furbo, nel contratto sulla mobilità di quest'anno sono stati introdotti dei paletti che restringono ulteriormente la platea degli aventi diritto. Perché quando a un lavoratore viene riconosciuto lo status di assistente di un disabile grave, se diventa soprannumerario, non è lui a farsi le valige, ma il docente senza precedenza con minore punteggio. E quindi il rischio che qualcuno ci marci non è poi così remoto. Il contratto sulla mobilità dedica un intero articolo, pieno zeppo di precisazioni (e di precisazioni delle precisazioni) che vengono aggiunte di anno in anno. E che tendono a limitare al minimo indispensabile l'applicazione delle tutele previste dalla legge in favore di particolari categorie di soggetti deboli. Per esempio, l'articolo 33 della legge 104/92 prevede che le precedenza per la mobilità si applichino a chi assiste un disabile grave parente o affine fino al terzo grado. Ma il contratto restringe la platea solo ai coniugi, genitori e, in alternativa, ai figli. E in più pone ulteriori condizioni. La prima è che l'assistenza venga prestata in via esclusiva. E cioè che il soggetto che chiede l'attribuzione del diritto a non essere trasferito d'ufficio debba essere l'unico a potersi prendere cura del soggetto gravemente handicappato. E non per scelta, ma per condizioni oggettive che impediscano agli altri soggetti obbligati all'assistenza di fare il loro dovere, per cause a loro non imputabili. Dopo anni di contese, le parti hanno deciso però che la precedenza vada attribuita comunque a chi vive con il disabile. Purché sia il solo ad abitare con lui. E per certificare la convivenza hanno previsto che si possa presentare lo stato di famiglia o un'autocertificazione. Insomma, sembrava che la faccenda si fosse risolta. E invece. no. A rialzare le polveri della nube vulcanica, appena sopita, ci ha pensato addirittura il ministero del lavoro, seguito a ruota dall'Inps, affermando che per la convivenza ci vuole la residenza. Ma su questo fronte va segnalata anche una interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale con la convivenza non c'entra né la residenza, né lo stato di famiglia (si veda Italia Oggi del 13 aprile scorso). Perché si può convivere senza condividere la residenza e anche mantenendo distinti i nuclei familiari all'anagrafe. Insomma, una bella gatta da pelare per i dirigenti scolastici, che rimbalzerà a breve sugli uffici provinciali. E da lì nei tribunali, dopo l'estenuante quanto inutile fase della conciliazione. Convivenza a parte, per ottenere il riconoscimento del diritto a non essere trasferiti, da quest'anno, oltre alla necessità di dimostrare che assistente e assistito abitano per lo meno nella stessa provincia, è anche necessario che l'assistente abbia presentato domanda di trasferimento per andare a lavorare nello stesso comune dell'assistente. Insomma, se precedenza deve essere, che sia. Ma a patto che l'assistente lavori nella stessa città dell'assistito. E se non è così, almeno deve dimostrare di avere intenzione di andarci. Altrimenti la sanzione è la mancata attribuzione del diritto alla inamovibilità se nella scuola si diventa soprannumerari.